



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza presentata in data 18/05/2005 dai signori **Gulotta Giuseppe** nato il 24/09/1968 a Sciacca c.f. (GLTGPP68P24I533C), residente in Santa Margherita di Belice via P. Togliatti n. 2 e **Gulotta Ignazio** nato il 30/10/1975 c.f. (GLTGNZ75R30I533A), residente in Santa Margherita di Belice via Morante n. 15, registrata al protocollo generale del Comune il 18/05/2005 al n. 5137, chiedendo l'esame, l'approvazione del progetto e il rilascio del permesso a costruire per la costruzione di un fabbricato, oggetto dei benefici di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 178, legge 27 marzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed integraz., da realizzarsi sul lotto n. 24 del comparto n. 201, della superficie di mq. 150,00 del piano particolareggiato residenziale (P.P.R.); il fabbricato è costituito da tre unità (1°-3°U.I.A.) abitative e da una unità altro uso (2°U.I.A.U.);

Le unità immobiliari provengono dall'ex Centro Urbano del Comune di Santa Margherita di Belice:

- 1^U.I.A. "ex via G. Magliocco, foglio n. 29 particella 85/2 porz.;
- 2^U.I.A.U. "ex via G. Magliocco, foglio n. 29 particella 85/2 porz.;
- 3^U.I.A. "ex via Z/A, foglio n. 18 particella 731/2;

I signori **Gulotta Giuseppe** nato il 24/09/1968 a Sciacca e **Pasini Zinna Anna Rita** nata a Castelvetro il 01/02/1972, coniugati in regime di comunione dei beni patrimoniali, residenti in Santa Margherita di Belice via P. Togliatti n. 2, sono proprietari per 250/1000 ciascuno e il sig. **Gulotta Ignazio** nato il 30/10/1975, residente in Santa Margherita di Belice via Morante n. 15 è proprietario per 500/1000 delle unità suddette;

Vista l'integrazione della pratica prot. n.18297 del 05/11/2009;

Visto il progetto dei lavori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che il fabbricato, ha le seguenti dimensioni: altezza **mt. 6,74** superficie coperta **mq. 150,00** volume **mc. 706,68** fuori terra, di cui **mc. 224,55** costruiti a spese del titolare del permesso a costruire;

Visto il parere favorevole espresso il 23/11/2009 dal Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

Visto il versamento effettuato per gli oneri al fine del rilascio del permesso di costruire in data 10/01/2018;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visto il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio del Comune di S. Margherita di Belice approvato con Decreto Assessorato Territorio e Ambiente (pubblicato GURS n. 27 del 11/06/2010);

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica", modificata ed integrata dalla L.R. n. 37/1985, dalla L.R. n. 2/2002, L.R. n. 4/2003 e dalla L.R. n. 14/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013 "presa d'atto della situazione riguardante i ritardi nell'edilizia privata a contributo statale – procedimenti per revoca contributi concessi. Atto d'indirizzo";

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e la Legge 6 agosto 1967, n.765;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo del 09/04/2008, n. 81;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 1754/2012 del 05/09/2012 "norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza";

Vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 1304 riguardante le indicazioni per l'applicazione del D.A. n. 1754/2012;

Vista, altresì, la direttiva del Responsabile del Settore inerente l'applicazione delle norme di sicurezza per le attività edilizie relative ai lavori da eseguire nelle coperture degli edifici prot. 15106 del 11/09/2015;

Vista la "direttiva su tempistica per il rilascio del permesso di costruire e ulteriori aspetti delle stesse" del Responsabile del Settore Tecnico del 19/03/2014 prot. 919;

Visto il deliberato n. 127 della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178, espresso nella seduta del 11/11/2009;

Vista la liberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy", Legge 196/2003;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445) con la quale il suddetto **richiedente** dichiara che nei propri confronti non sussistono né cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche e integrazioni, di non essere stato condannato o imputato per il reato di cui all'art. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale e, altresì, di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;

Si dà atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da eseguire nel piano particolareggiato di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fase di progettazione. Laddove il titolare del permesso di costruire attiva la richiesta per il rilascio del certificato di abitabilità, l'ufficio verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma regionale di cui alla L.R. n. 14/2014;

Visto che concorrono le condizioni di cui all'ex art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, per avere diritto al rilascio del permesso di ricostruire gratuito parziale;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27/dicembre 2002, n. 301 nelle forme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;

Vista la L.R. del 10/08/2016 n° 16 "recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380";

Preso atto che dagli atti depositati presso il Comune, il richiedente ha la disponibilità del **lotto** in quanto gli è stato assegnato con regolare atto deliberativo dalla Commissione di cui all'art. 5;

DISPONE

Art. 1 - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

Ai signori Gulotta Giuseppe nato il 24/09/1968 a Sciacca e Pasini Zinna Anna Rita nata a Castelvetrano il 01/02/1972 residente in Santa Margherita di Belice via P. Togliatti n. 2, (coniugati in regime di comunione dei beni patrimoniali) proprietari per 250/1000 ciascuno e il sig. Gulotta Ignazio nato il 30/10/1975, residente in Santa Margherita di Belice via Morante n. 15 proprietario per 500/1000 delle unità suddette, lo stesso è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di ricostruzione delle unità immobiliari descritte secondo il progetto approvato (comp. 201 lotto 24 del piano particolareggiato residenziale) che si allega quale parte integrante del presente atto. L'immobile è oggetto dei benefici di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 178, legge 27 marzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed integraz..

Art. 2 - Titolo del permesso di costruire

Trattandosi di caso previsto dall'ex art. 9, 1° comma, lettera a e g) della Legge 28 gennaio 1977, 10 e visto il D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", il presente è rilasciato a titolo gratuito per la parte di fabbricato ammessa a contributo;

Art. 3 - Obblighi e responsabilità dei titolari del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione, dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma 1 dell'art. 41bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n°69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modifiche nella legge n°98 del 9 agosto 2013:

-nel caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 184bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del 03/04/2006, relativamente al riutilizzo delle terre e rocce da scavi;

-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;

-tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni autorizzate, che non risultino riciclabili, in coerenza con le norme ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di smaltimento;

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diurne e notturne atte a garantire la pubblica incolumità;

Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle pavimentazioni stradali;

Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.

La ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse.

I titolari del permesso di costruire devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:

- 13 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;

- D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

- 9 gennaio 1991, n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici con le modifiche fino alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo e quello di ultimazione entro il quale l'opera deve essere completata non può superare tre anni dall'inizio

dei lavori. I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatasi poi infondata.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art. 5 – Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 – Prescrizioni speciali

Il presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:

- siano rispettate le correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati con delibera n. 127/2009 dalla Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976 n. 178;
- il titolare del permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica tecnico professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n°81/08 e successive mod. ed integrazioni Art. 90 comma 8 lettera A-B-C.
- **Qualora il titolare del permesso di costruire intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti dallo scavo, dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente, resta obbligato il titolare del permesso di comunicare a questo ente l'avvenuta trasmissione.**

Santa Margherita di Belice, li 29-01-2018

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Giovanni Gulotta)

Il Responsabile dell'Uff. Ricostruzione
(geom. Sciacchitano Erasmo A.)

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Aurelio Lovoy)

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui esso è subordinato.

Addi 30-01-2018

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE